

Comune di Carbonia

Piazza Roma, 1
09013 CARBONIA
C.F. 81001610922

Verbale 73

Parere sulla Contrattazione Collettiva

Decentrata Integrativa annualità 2018

Determinazione del Fondo Risorse Decentrate personale non dirigente

Il Collegio dei Revisori del suddetto Ente nelle persone dei Signori: Dott. Angelo Ursillo, Presidente; Dott.ssa Francesca Nocera e Rag. Matteo Sanna componenti,

Richiesta la formulazione del relativo parere sulla CCDI per il 2018

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2018

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 2018 del 21/5/2018 in particolare gli articoli 67 e 68;

Visto l'articolo 23 del D. Lgs. 75/2017

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego, prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, "Controlli in materia di contrattazione integrativa", prevede e disciplina la titolarità del controllo sia l'oggetto dello stesso,

- nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni;
- 3) che l'art. 67 del CCNL 2016/2018 introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che «< a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ...» (1° comma);
- “... risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative” (1° comma);
- “ La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.” (7° comma)>>;
- 4) che l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 prevede che: “... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”
- 5) che, come risulta dalla relazione illustrativa alla Preintesa del CCDI 2018 del 30/11/2018 del Dirigente del Servizio, il fondo delle risorse decentrate, istituito con determinazioni n. 363 del 28/11/2018 è pari a € 722.113,39, di cui € 510.040,16 relativo alle risorse stabili, al netto delle posizioni organizzative (art. 67, c. 1, CCNL 2018), ed € 212.073,23 alle risorse variabili ex art. 23, c. 2, del D. Lgs. 75/2017 ed art. 67, c. 7, del CCNL 2018;
- 6) che l'importo complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio dell'anno 2018 risulta inferiore a quello del 2016;
- 7) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 315.e sub del bilancio;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

b) che l'andamento della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

Attesta


- a) che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL.
- b) I contratti integrativi rispettano i vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, che sono espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata;
- c) I contratti integrativi rispettano i vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
- d) le disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i già descritti criteri in relazione alla finalizzazione della contrattazione integrativa a merito e produttività rispetta la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali.

Carbonia 9/12/2018

Dott. Angelo Ursillo



Dott.ssa Francesca Nocera



Rag.re Matteo Sanna

